

(N. 61)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BERTINI.

Annunciata nella seduta del 6 agosto 1948

Disposizioni tributarie a favore dei contribuenti danneggiati dalla guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — I primi due articoli del disegno di legge mirano a rimettere in termine i danneggiati di guerra per presentare le domande di sgravio dalle imposte dirette per danni subiti in dipendenza degli eventi bellici e per ricorrere contro l'applicazione dei contributi agricoli unificati per gli anni 1946 e 1947.

Lo stato psicologico di depressione nel quale sono venuti a trovarsi i sinistrati in conseguenza della sventura che ebbe a colpirli rende comprensibile e scusabile l'inosservanza da parte loro dei termini di cui si propone la proroga e giustifica i progettati provvedimenti, che sostanzialmente sono intesi ad impedire che chi ha avuto il proprio patrimonio di-

strutto o minorato sia obbligato a pagare tributi per un imponibile che, nella realtà, è in tutto o in parte inesistente.

L'articolo 3 del disegno è rivolto a sgravare i contributi agricoli unificati per gli anni 1946 e 1947 nella stessa misura in cui furono sgravate le imposte sui terreni; esso applica, nei riguardi delle dette annate, gli stessi benefici che, per l'anno 1948, furono concessi dalla circolare Ministeriale n. 15549 dell'11 marzo 1948 e li applica ad una categoria di contribuenti meritevoli di particolari riguardi ed impossibilitati a sostenere il gravissimo onere dei contributi in parola, cui sono stati assoggettati, per gli anni suindicati, senza alcuna discriminazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Tutti i termini stabiliti dalle leggi sulle imposte dirette per la presentazione delle domande di sgravio per danni arrecati dalle azioni belliche sono prorogati al 31 dicembre 1948 con effetto retroattivo alla data dell'avvenimento.

Art. 2.

Alla stessa data del 31 dicembre 1948 sono prorogati, a favore dei contribuenti danneggiati dalla guerra, i termini per ricorrere contro l'applicazione dei contributi agricoli unificati relativi agli anni 1946 e 1947.

Art. 3.

Per i contribuenti danneggiati dalla guerra i contributi agricoli unificati relativi agli anni 1946 e 1947 sono ridotti in misura proporzionale agli sgravi ottenuti dai contribuenti stessi nei riguardi delle imposte sui terreni.